

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(LUGLIO 2026)**

Rel. n. 60/2026

Roma, 31 agosto 2026

Parte I. DIRITTO PENALE4

- 1.** Abrogazione dell'art. 323 cod. pen. da parte dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 - Sospetta incostituzionalità in riferimento agli artt. 11, 97 e 117, primo comma, Cost. per inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (Convenzione di Mérida) con riguardo agli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65 - Inammissibilità ed infondatezza delle questioni.....p.4
- 2.** Delitto di cui all'art. 12-*bis*, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti - inapplicabilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Sospetta illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione - Previsione della circostanza aggravante riguardante l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone - Sospetta illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione - Inammissibilità ed infondatezza delle questioni.....p.6
- 3.** Fondazione Milano Cortina 2026 - Qualificazione ad opera dell'art. 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 come organismo di diritto privato le cui attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico - Sospetta incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 77, 11 e 117, primo comma, Cost. per violazione dei criteri della decretazione d'urgenza, delle norme unionali sugli organismi di diritto pubblico e degli obblighi internazionali in tema di lotta alla corruzione - Inammissibilità delle questioni.....p.9
- 4.** Delitto di cui all'art. 624-*bis* cod. pen. (Furto in abitazione e furto con strappo) procedibilità d'ufficio ex art. 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27

settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) - Delitto di cui all'art. 624-*bis*, primo comma, cod. per. - Mancata previsione della circostanza attenuante per fatto di lieve entità - Sospetta illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - Infondatezza della questione.....p.11

5. Reati e pene - Aiuto al suicidio - Non punibilità - Condizioni e modalità stabilite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Estensione della condotta lecita a chi presta l'aiuto verso una persona la cui situazione corrisponda alle condizioni citate, ma che non sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e personalista, della libertà personale e della libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico - Non fondatezza delle questioni.....p.13

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE16

1. Mancata previsione da parte dell'art. 649 cod. proc. pen. della possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto previsto dall'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen., in caso di condanna disciplinare per lo stesso fatto alla sanzione dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'art. 39, primo comma, numero 5), della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) - Sospetta illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Inammissibilità della questione.....p.16
2. Tutela dei terzi creditori che abbiano instaurato una procedura esecutiva individuale sui beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-*ter* cod. pen. o confiscati, o in tale procedura siano intervenuti - Applicazione ex art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, norme att. cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d'impresa, e modificato dall'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del d.lgs. n. 150 del 2022 della disciplina speciale del codice antimafia in luogo della regola di diritto comune basata sull'anteriorità delle formalità pubblicitarie - Sospetta illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Convenzione europea dei diritti dell'Uomo - Fondatezza della questione.....p.19
3. Persona offesa che ha proposto opposizione all'archiviazione - Diritto di ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. -

Sospetta illegittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Fondatezza della questione.....	p.22
4. Imputato giudicato in assenza – Termini di ulteriori quindici giorni per impugnare ex art. 585, comma 1- <i>bis</i> cod. proc. pen. – Applicabilità al solo difensore d'ufficio – Esclusione – Sospetta illegittimità costituzionale della norma in riferimento all'art. 3 Cost. – Infondatezza della questione.....	p.24

Parte III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE.....26

1. Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Condannato nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione – Divieto temporaneo di concessione dei benefici – Durata – Tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca anziché un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, a decorrere dal medesimo momento – Irragionevolezza e violazione del principio della finalizzazione rieducativa della pena – Illegittimità costituzionale parziale. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato riconosciuto colpevole di condotte di evasione - Divieto temporaneo di concessione dei benefici - Durata - Tre anni dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena anziché per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, a decorrere dal medesimo momento - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione dei principi della finalizzazione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libertà personale - Inammissibilità delle questioni.....	p.26
---	------

PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE29

1. Reati ministeriali – Attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati in materia ex art. 96 Cost., legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e legge 5 giugno 1989, n. 219 – Estensione di tale procedura speciale ai soggetti “laici” che abbiano concorso nel reato ministeriale – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione.....	p. 29
2. Confisca per equivalente emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e divenuta irrevocabile, nei casi previsti dall'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 – Revoca – Impossibilità – Sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 16 marzo 2006,	

- n. 146, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 7 Convenzione europea dei diritti dell'Uomo – Inammissibilità delle questioni.....p.30
- 3. Attribuzioni del Ministro della giustizia nei rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale - Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria – Necessità che il Procuratore generale formuli le sue richieste e la Corte di appello di Roma deliberi sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione della richiesta di cooperazione da parte della Corte penale internazionale – Sospetta illegittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. – Fondatezza dell'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 237 – Infondatezza delle restanti.....p.32**
- 4. Circolazione stradale – Codice della strada – Inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni – Estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – Conseguente riduzione alla metà della sospensione della patente di guida – Omessa previsione – Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale e violazione della funzione rieducativa della pena e della valorizzazione della condotta riparatoria – Non fondatezza delle questioni.....p.35**

Parte I. DIRITTO PENALE

I.1. Abrogazione dell'art. 323 cod. pen. da parte dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114- Sospetta incostituzionalità in riferimento agli artt. 11, 97 e 117, primo comma, Cost. per inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (Convenzione di Mérida) con riguardo agli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65 – Inammissibilità ed infondatezza delle questioni.

I.1.1. Con ordinanza **n. 117 del 1 luglio 2026**, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi promossi con quattro ordinanze da tre distinte autorità giudiziarie (Tribunale ordinario di Campobasso, Tribunale ordinario di Torino, Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa) ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), sollevate in riferimento agli artt. 11 e 97 Cost. e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa norma sollevate in

riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione, complessivamente, agli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003.

I.1.2. La questione era sollevata, in particolare, con una prima ordinanza dal Tribunale di Campobasso chiamato a giudicare due ipotesi di reato di abuso di ufficio: una a carico del sindaco di un comune della provincia di Campobasso che non si asteneva in presenza di un interesse proprio, approvando l'esito di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo parziale e determinato di istruttori contabili, cui partecipava il figlio che veniva poi assunto; la seconda a carico dello stesso soggetto per aver emesso un decreto sindacale con il quale nominava direttamente un'istruttrice direttiva amministrativa per 12 mesi, pur risultando priva di esperienza pluriennale. Con seconda ordinanza, il Tribunale di Torino riferiva di essere chiamato a giudicare del delitto di abuso d'ufficio, ascritto al sindaco di un comune dell'area metropolitana di Torino, che aveva adottato provvedimenti ritorsivi verso due responsabili amministrativi del medesimo Comune, i quali avevano denunciato la violazione del segreto d'ufficio e si erano opposti alle iniziative del sindaco durante la redazione del nuovo piano regolatore.

Con altra ordinanza, il Tribunale di Campobasso rappresentava di dover giudicare due ipotesi di abuso d'ufficio a carico di pubblici agenti che avevano aggiudicato il servizio di "nolo a caldo di mezzi per la manutenzione e riparazione della rete di distribuzione idrica comunale" a un'impresa che aveva presentato l'offerta oltre i termini previsti, in violazione della normativa vigente. Con l'ultima ordinanza, infine, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa riferiva di essere stato investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di alcune persone imputate del reato di cui all'art. 323 cod. pen. perché in veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, avrebbero concorso nella «attività di formazione di false concessioni per l'uso di cappelle gentilizie del cimitero di Siracusa, in assenza delle procedure di evidenza pubblica e dietro pagamento di somme di denaro».

Il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 9 agosto 2024, n. 114, rappresentato nelle ordinanze di rimessione citate, concerne la scelta legislativa di abolire il delitto di abuso di ufficio che contrasterebbe con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Mérida, con conseguente illegittimità costituzionale della disposizione censurata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto la fonte pattizia imporrebbe a carico degli Stati parte che già hanno previsto al momento della ratifica della Convenzione nel rispettivo ordinamento penale l'incriminazione dell'abuso d'ufficio, un "divieto di regresso" (o obbligo di «*stand still*») e, dunque, il divieto di abrogare tale norma incriminatrice; due ordinanze denunciano, poi, anche la violazione dell'art. 97 Cost.

I.1.3. La Corte dichiara in parte **le questioni inammissibili e in parte non fondate**.

I.1.3.1. In relazione alle questioni sollevate con riguardo al parametro dell'art. 97, ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato stante l'assenza di motivazione circa il *vulnus* che la norma sospettata di illegittimità arrecherebbe al principio di

imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; analogamente inammissibili sono dichiarate le censure formulate in riferimento all'art. 11 Cost. non essendo evidenziato in nessuna delle ordinanze per quale ragione l'inosservanza di obblighi di diritto internazionale derivanti dalle disposizioni della Convenzione UNCAC darebbe luogo a una violazione – oltre che dell'art. 117, primo comma, Cost. – anche dell'art. 11 Cost., che è considerato coinvolto quando vengano in considerazione obblighi derivanti non dal diritto internazionale pattizio, ma dal diritto dell'Unione europea (sentenze n. 185 del 2025, punto 4.2. del *Considerato in diritto*, e n. 95 del 2025, punto 5.3. del *Considerato in diritto*);

I.1.3.2. Infondate sono state, invece, dichiarate le questioni attinenti alla denunciata lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell'obbligo internazionale di non arretramento dalla incriminazione, in quanto già esaminate e dichiarate tali con la sentenza del Giudice delle leggi n. 95 del 2025, depositata il 3 luglio 2025. In particolare, la Corte ha ribadito che a differenza di altre disposizioni della Convenzione che impongono agli Stati parte un preciso obbligo di criminalizzazione, l'art. 19 configura una "*non-mandatory offence*" ossia una condotta la cui possibile criminalizzazione gli Stati hanno il mero obbligo (procedurale) di "considerare"» (punto 7.1. del *Considerato in diritto*), non sussistendo conseguentemente alcun obbligo per lo Stato di introdurre (o mantenere) nel proprio ordinamento l'incriminazione delle condotte di abuso di ufficio.

I.2. Delitto di cui all'art. 12-*bis*, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti - Inapplicabilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Sospetta illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione - previsione della circostanza aggravante riguardante l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone - Sospetta illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione - Inammissibilità ed infondatezza delle questioni.

I.2.1. Con sentenza **n. 120 del 2 luglio 2026**, la Corte costituzionale **ha dichiarato inammissibili** le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede, al comma 4, il divieto di bilanciamento tra circostanze e con la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ha invece dichiarato **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale sempre dell'art. 12-*bis*, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, quest'ultimo limitatamente alla circostanza aggravante del fatto che riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più

persone, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

1.2.2. **Il giudice a quo** (Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa) aveva censurato nell'ordinanza di remissione i commi 1 e 3 del citato art. 12-*bis* per «difetto di proporzionalità della pena edittale», nonché il comma 4, che pone il «divieto di bilanciamento tra le circostanze» e la «mancata previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti».

In particolare, il rimettente aveva riferito di procedere, in sede di giudizio abbreviato, per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di morte e lesioni come conseguenza dei delitti di immigrazione clandestina e di naufragio colposo (art. 449 del codice penale, in relazione all'art. 428 cod. pen.): agli imputati era contestato di aver compiuto, «in concorso fra loro e con altri soggetti rimasti ignoti», «atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di 34 cittadini extracomunitari privi di valido titolo per l'ingresso sul territorio italiano» trasportandoli su una «piccola imbarcazione in vetroresina» ed esponendoli «per le modalità e la durata del trasporto a pericolo per la loro vita e la loro incolumità»; nonché di aver contribuito a «cagionare il decesso di tre dei cittadini extracomunitari trasportati a bordo ed il ferimento di altri 10», perché, a causa dello scontro con una motovedetta della Capitaneria di porto intervenuta con finalità di soccorso, la barca era affondata; ed infine di aver contribuito «a cagionare la collisione e il conseguente naufragio e affondamento dell'imbarcazione», impiegata per «la traversata via mare dalla Libia verso le coste siciliane», nonostante fosse «totalmente inadeguata al viaggio intrapreso in ragione della sua fragilità strutturale, della limitata capacità di portata rispetto al numero di trasportati, nonché dell'assenza di strumenti di segnalazione idonei a farne percepire la presenza ad altre imbarcazioni».

L'ordinanza di remissione denunciava, pertanto, il trattamento sanzionatorio del delitto previsto dal citato art. 12-*bis* sotto tre distinti profili: in primo luogo, sarebbe eccessivo il minimo edittale della pena detentiva previsto dal comma 1 (per il caso di morte di più persone o di morte anche di una sola persona e lesioni gravi o gravissime a una o più persone) e dal comma 3 (per l'aggravante dell'ingresso o della permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone) del censurato art. 12-*bis* e occorrerebbe, quindi, ridurre l'entità; sarebbe poi necessaria la previsione di un'ipotesi di lieve entità e occorrerebbe, quindi, introdurre la relativa attenuante; infine, il divieto di bilanciamento tra circostanze, posto dal comma 4, impedirebbe al giudice di adeguare la pena al disvalore del fatto e andrebbe, quindi, rimosso.

1.2.3. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni attinenti al divieto di bilanciamento (art. 12-*bis*, comma 4, t.u. immigrazione) e alla mancata previsione dell'attenuante di lieve entità, perché astratte e ipotetiche e, quindi, prive di rilevanza nel giudizio *a quo*. Il rimettente, peraltro, non ha individuato alcuna circostanza attenuante applicabile nella fattispecie concreta su cui è chiamato a pronunciarsi, rispetto alla quale potrebbe porsi un problema di bilanciamento con la

circostanza aggravante contestata agli imputati, né ha esposto le ragioni che potrebbero indurre a qualificare il fatto per cui si procede come di lieve entità. La rilevata carente descrizione della fattispecie del giudizio principale, sotto i profili considerati, determina quindi, secondo i giudici costituzionali, l'inammissibilità delle questioni relative al divieto di bilanciamento tra circostanze e alla mancata previsione dell'attenuante di lieve entità, per difetto di motivazione sulla rilevanza (da ultimo, sentenze n. 31 del 2025, n. 198 del 2023, n. 249, n. 196, n. 33 e n. 28 del 2022).

I.2.3.1. Con riguardo alla questione della prospettata sproporzione della pena, la Consulta, dopo avere rammentato che le valutazioni circa la dosimetria della pena rientrano nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite di scelte arbitrarie o irragionevoli, ha evidenziato che, per la nuova fattispecie delittuosa di cui al censurato art. 12-*bis* t.u. immigrazione, è stata prevista una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza nel minimo (venti anni di reclusione) e nel massimo (trenta anni di reclusione) edittali con l'intento di scoraggiare il dilagante fenomeno del trasporto di migranti irregolari realizzato in condizioni che li espongono a grave pericolo per la loro vita e incolumità. In questa ottica, la risposta sanzionatoria non è manifestamente sproporzionata tenuto conto della gravità dei fatti contemplati dalla norma incriminatrice e di condotte gravemente offensive dei beni giuridici tutelati che si consumano con la causazione della «morte di più persone», ovvero della morte anche di una sola persona e delle «lesioni gravi o gravissime a una o più persone».

Quanto al trattamento sanzionatorio in concreto, la Corte ha distinto la figura del «migrante-scafista» non trafficante, estraneo all'eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto, chiarendo che rispetto allo stesso può essere evocata l'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) in quanto l'essere stato costretto a collaborare alla traversata a causa delle minacce o delle violenze subite, ovvero per sfuggire alle condizioni gravemente degradanti presenti in molti centri di detenzione nei quali vengono fatti sostare i migranti, ovvero ancora per fronteggiare una situazione di necessità prodotta dall'abbandono in acque extraterritoriali può ben integrare quel «pericolo attuale di un danno grave alla persona», non «altrimenti evitabile», richiesto dall'art. 54, primo comma, cod. pen. Né possono assumere carattere ostativo all'operatività dello stato di necessità le difficoltà probatorie, considerato che, ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., se «vi è dubbio sull'esistenza» delle cause di giustificazione, «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione», laddove almeno l'imputato abbia allegato seri e circostanziati elementi fattuali idonei a rendere plausibile, anche se non compiutamente provata, la sussistenza della scriminante. Qualora poi la condotta del cosiddetto migrante-scafista non sia scriminabile, il giudice potrà avvalersi di altri strumenti approntati dall'ordinamento, che consentono di pervenire a un'attenuazione del trattamento sanzionatorio, in omaggio, oltre che al principio di proporzionalità, a quello di individualizzazione della pena. Nel caso di commissione plurisoggettiva del delitto, assumerà dunque rilievo la circostanza attenuante del contributo di minima importanza prevista dall'art. 114, primo comma, cod. pen.

I.2.3.2. Infondate sono state ritenute anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevolezza estrinseca rispetto al trattamento sanzionatorio previsto da altre fattispecie incriminatrici evocate quali *tertia comparationis*. In particolare, la Corte ha escluso la disparità di trattamento lesiva dell'art. 3 Cost. nella creazione di una fattispecie speciale di reato di cui all'art. 586 cod. pen. rientrando quest'ultima in una scelta discrezionale del legislatore. Quanto alla manifesta irragionevolezza della censurata scelta sanzionatoria rispetto alla più mite cornice edittale prevista dall'art. 452-ter cod. pen., la Corte ha rilevato che anche questa norma incriminatrice introduce un'ipotesi speciale del delitto di cui all'art. 586 cod. pen., e che tuttavia, al di là dell'identità dell'evento non voluto e del suo titolo di imputazione soggettiva, le due fattispecie delittuose presentano sostanziali differenze, sia sul piano dell'oggettività giuridica, sia sul piano della tipizzazione, che escludono la fondatezza della censura. La Corte ha infine ritenuto che la comparazione con la fattispecie dell'omicidio volontario non è idonea a dimostrare la manifesta irragionevolezza e sproporzione della sanzione prevista dal censurato art. 12-bis t.u. immigrazione, considerando che la pena minima di venti anni di reclusione è comminata per un omicidio plurimo, ossia per «la morte di più persone», ovvero per la morte anche di una persona, ma affiancata da «lesioni gravi o gravissime a una o più persone».

I.3. Fondazione Milano Cortina 2026 – Qualificazione ad opera dell'art. 11 del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76 come organismo di diritto privato le cui attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico – Sospetta incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 77, 11 e 117, primo comma, Cost. per violazione dei criteri della decretazione d'urgenza, delle norme unionali sugli organismi di diritto pubblico e degli obblighi internazionali in tema di lotta alla corruzione – Inammissibilità delle questioni.

I.3.1. Con **sentenza n. 129 del 16 luglio 2026** la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 111, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 77, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione all'art. 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e agli artt. 2, 9, 15 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (c.d. Convenzione di Merida), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

I.3.1.1. Il **giudice a quo** (il GIP del Tribunale di Milano) ha sollevato, come anticipato, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 76 del 2024. Premette di occuparsi di un procedimento penale nel quale sono indagati, tra gli altri, alcuni dipendenti della Fondazione Milano Cortina 2026, vale a dire del soggetto al quale il d.l. n. 16 del 2020, come convertito, ha conferito il compito di svolgere, con riguardo alle Olimpiadi e paraolimpiadi invernali del 2026, «tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione [...], tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale» (art. 2, comma 2). La Procura della Repubblica di Milano ha avviato un'indagine preliminare, ipotizzando la commissione, da parte di tali persone, dei delitti di corruzione propria (art. 318 cod. pen.) e di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), con riferimento alle procedure svolte sul mercato per procurare alla Fondazione servizi da parte di terzi offerenti. Le indagini si sono svolte sul presupposto che la Fondazione fosse un organismo di diritto pubblico, come tale soggetto all'obbligo di bandire procedure di evidenza pubblica e che, di conseguenza, i suoi dipendenti assumessero in tale attività la veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel corso del procedimento penale è sopraggiunto il censurato art. 11 del d.l. n. 76 del 2024, come convertito, che, dichiarando di interpretare in via autentica l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 16 del 2020, come convertito, ha stabilito, al comma 1, che «le attività svolte dalla Fondazione "Milano Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico».

I.3.1.2. Il giudice *a quo*, in particolare, ha osservato che le condotte contestate sarebbero state commesse nel vigore dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 16 del 2020, come convertito, a tenore del quale la Fondazione è «operante in regime di diritto privato» e che ciò non osterebbe all'attribuzione alla Fondazione della qualificazione di organismo di diritto pubblico, posto che essa è compatibile con la natura privata di un soggetto. Sarebbe quindi stata la disposizione censurata, nello stabilire che la Fondazione non è organismo di diritto pubblico, a sottrarre i suoi atti al regime delle gare pubbliche, segnando così le sorti del procedimento penale. Sulla base di questa premessa, il GIP dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11 citato in riferimento all'art. 3 Cost., in ragione del carattere falsamente interpretativo, ma in realtà innovativo, della disposizione; in riferimento all'art. 77 Cost., perché tale disposizione avrebbe carattere disomogeneo rispetto al contenuto del decreto-legge nel quale è inserita; in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perché la norma censurata negherebbe la natura di organismo di diritto pubblico alla Fondazione in contrasto con la menzionata direttiva 2014/24/UE, che ne contiene la definizione; in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto il legislatore avrebbe circoscritto illegittimamente, quanto alla Fondazione, il campo applicativo della richiamata Convenzione di Mérida, recante obblighi di criminalizzazione della corruzione.

I.3.1.3. La Corte premette che l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 16 del 2020, il quale stabilisce che la "Fondazione Milano Cortina 2026" è soggetto «operante in regime di diritto privato», è stata inserita nel corpo della disposizione in sede di conversione del decreto-legge che la contiene, e

successivamente riprodotta dall'art. 34, comma 3, del d.l. n. 115 del 2022, come convertito, che ha sostituito il testo dell'art. 2 appena richiamato. Il Giudice delle Leggi, poi, evidenzia che l'esame dei lavori parlamentari mostra come lo scopo dell'emendamento approvato in sede di conversione del d.l. n. 16 del 2020 fosse quello di rendere agevole e celere l'operato della Fondazione, sottraendola al regime di evidenza pubblica delle gare che avrebbe dovuto bandire per procurarsi sul mercato beni e servizi; uno scopo, quindi, originato unicamente dal presupposto che l'ente non potesse considerarsi organismo di diritto pubblico, atteso che, in tal caso, l'obbligo della gara sarebbe stato ineludibile. Il medesimo Giudice, inoltre, rappresenta che la norma indicata mira espressamente a soddisfare l'esigenza di assicurare la piena osservanza degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, garantendo l'attuazione delle direttive del Comitato olimpico internazionale nonché il rispetto della Carta olimpica e dei principi in essa contenuti, tra i quali è quello di autonomia dell'ordinamento sportivo.

Ciò precisato, la Consulta rileva che non è dubbio che anche una persona giuridica privata possa e debba assoggettarsi alla normativa di evidenza pubblica nel bandire gare ogni qual volta sussistano i presupposti normativi in forza dei quali riconoscerne il carattere di organismo di diritto pubblico, e che, però, proprio partendo da tale assunto, il legislatore già nel 2020, con l'art. 2, comma 2, d.l. n. 16 del 2020, aveva inteso precisare che la Fondazione non rientrava in tale ultima nozione, e, poi, nel 2024, con l'art. 11 del d.l. n. 76 del 2024, ha voluto fugare ogni dubbio, dettando una disposizione di interpretazione autentica. In altri termini, rimarca la Corte, «il censurato art. 11 del d.l. n. 76 del 2024, come convertito, laddove, al comma 1, ha interpretato la prima norma nel senso che le attività della Fondazione "non sono disciplinate da norme di diritto pubblico" e che "la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico", si limita a rinsaldare il significato già integralmente proprio dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 16 del 2020, come convertito, a fronte di circostanze che lo avevano posto in dubbio [...]».

I.4. Delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (Furto in abitazione e furto con strappo) procedibilità d'ufficio ex art. 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) - Delitto di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen. – Mancata previsione della circostanza attenuante per fatto di lieve entità – Sospetta illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – Infondatezza della questione.

I.4.1. Con **sentenza n. 130 del 16 luglio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; ha poi dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

I.4.2. Il **giudice a quo** (Tribunale ordinario di Brescia) ha sollevato, come anticipato, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto di cui all'art. 624-*bis* cod. pen. (Furto in abitazione e furto con strappo), nonché dello stesso art. 624-*bis*, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il rimettente ritiene irragionevole la disposizione censurata in ragione della disparità di trattamento del furto in abitazione rispetto ai delitti di furto semplice e violazione di domicilio, che ne compongono la fattispecie, ovvero del raffronto fra la prima ipotesi delittuosa e altre, imprecisate, di «furto pluriaggravato», evidenziando che per tutte le fattispecie assunte a *tertia comparationis* è prevista la procedibilità a querela.

I.4.3. La Corte costituzionale evidenzia che «il regime di procedibilità – a querela o d'ufficio – presuppone bilanciamenti di interessi delicati e spesso assai complessi»; che «la scelta su tale regime non deve essere “necessariamente conness[a] alla maggiore o minore gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena [...], potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso”»; che, infine, «l'opzione per la perseguibilità a querela non discende inevitabilmente dal “carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale” e dalla “natura meramente privatistica dell'interesse offeso”» (sentenza n. 96 del 2026). La ragionevolezza della scelta legislativa in ordine alla condizione di procedibilità di un reato non va pertanto valutata, come assume il rimettente, esclusivamente in ragione della gravità del reato stesso o della natura degli interessi protetti dalla norma incriminatrice.

Osservano i giudici costituzionali che dalla lettura della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 emerge che il legislatore ha esteso la procedibilità a querela a «reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali», in un'ottica di efficienza del sistema, «tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato», ma anche al fine di diminuire l'attuale carico giudiziario che incide inevitabilmente sulla durata del processo, essendo oggi lo Stato «costretto [...] a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato». La norma censurata favorisce pertanto la possibile definizione anticipata dei processi per furto – sia esso semplice o, in alcuni casi, aggravato – così da alleggerire il gravoso carico giudiziario connesso a tale fattispecie; lo stesso legislatore, tuttavia, ha ritenuto questa finalità recessiva rispetto all'esigenza di mantenere la procedibilità officiosa del furto in abitazione, la cui perseguibilità consegue al rilievo della «particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore di un simile reato», caratteristiche

che, del resto, questa Corte ha già ritenuto idonee a giustificare il trattamento sanzionatorio (sentenza n. 216 del 2019, citata dalla sentenza n. 193 del 2025).

I.4.4. Con riguardo alla questione inerente alla mancata previsione di una fattispecie attenuata del reato di furto in abitazione, la Corte rileva che la stessa questione è stata decisa con la sentenza n. 193 del 2025 e con successiva ordinanza n. 105 del 2026, con cui è stata ritenuta non fondata in ragione dell'ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della sua politica criminale, in particolare nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il cui esercizio è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza; su tale base, si è affermato che non è irragionevole l'adozione di un trattamento particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore. Né sussistono ragioni per l'introduzione di una «valvola di sicurezza» che adegui la sanzione al fatto: il furto in abitazione, infatti, non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da rendere opportuna la previsione di un'ipotesi attenuata, con particolare riferimento al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, «insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui» (sentenza n. 117 del 2021, richiamata in questi termini dalla sentenza n. 193 del 2025).

I.5. Aiuto al suicidio – Non punibilità – Condizioni e modalità stabilite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Estensione della 13on condotta lecita a chi presta l'aiuto verso una persona la cui situazione corrisponda alle condizioni citate, ma che non sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e personalista, della libertà personale e della libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico – Non fondatezza delle questioni.

I.5.1. Con **sentenza n. 152 del 24 luglio 2026**, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe; nonché non fondate le questioni di legittimità costituzionale della stessa norma in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost.

I.5.2. **Il giudice a quo** (Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Bologna) Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte, «limitatamente alle parole "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale"», in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117,

primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Riferisce di doversi pronunciare sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento penale a carico di alcuni soggetti per il reato di concorso nell'aiuto al suicidio di una donna, avendo gli indagati organizzato ed eseguito il viaggio presso la struttura svizzera di un'associazione dove la predetta trovava la morte mediante autosomministrazione di un farmaco letale. Il provvedimento specifica che la donna, affetta da una forma avanzata di parkinsonismo da paralisi sopranucleare progressiva comparsa nel 2012, assumeva unicamente un farmaco per ridurre i tremori e le rigidità degli arti, ma doveva «fare ricorso all'ausilio di terzi per ogni sua basilare occorrenza» come nutrirsi, espletare le proprie funzioni fisiologiche, lavarsi, spostarsi. La donna conservava invece capacità di autodeterminazione e una volontà «libera [e] consapevole».

Gli indagati avevano constatato lo stato della donna, accompagnandola infine in Svizzera ove la stessa si autosomministrava il farmaco letale attivando una pompa ad infusione.

Il rimettente ritiene di non poter decidere applicando i principi affermati dalla sentenza della stessa Corte costituzionale n. 242 del 2019, «per l'assorbente, pacifico rilievo della mancanza del requisito» dell'essere la persona «tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale», così che la richiesta di archiviazione andrebbe rigettata, aprendosi necessariamente la via del rinvio a giudizio, mentre «l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della parte indicata di norma consentirebbe di sussumere le condotte degli indagati nell'area di non punibilità dell'art. 580 c.p. già tracciata dalla sentenza n. 242/2019. Espone, inoltre, le ragioni dell'ammissibilità della questione precisando che non si possono superare i dubbi di legittimità costituzionale del dato normativo, la cui lettura non pare consentire di ricomprendere nella nozione di trattamenti di sostegno vitale «anche la somministrazione di farmaci non immediatamente "salvavita"»; l'elevato rango degli interessi [e] beni giuridici in rilievo, suggerirebbero la necessità di «un autorevole intervento della Corte».

I.5.3. Si sono costituiti oltre alla Presidenza del Consiglio, anche gli indagati nel procedimento penale; sono, invece, intervenuti *ad opponendum* e *ad adiuvandum* numerosi soggetti affetti da patologie irreversibili.

I.5.4. La Corte evidenzia che il giudice *a quo* auspica l'individuazione di un'ulteriore area di liceità della condotta di agevolazione dell'altrui suicidio, rispetto a quella già enucleata nella sentenza n. 242 del 2019. Più in particolare, tale area di liceità dovrebbe estendersi alle situazioni in cui la condotta sia compiuta in favore di una persona il cui proposito si sia autonomamente e liberamente formato, la quale sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputi intollerabili, e sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, previa verifica di tali condizioni da parte di una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale e previo parere del comitato etico territorialmente competente, ancorché difetti l'ulteriore requisito, posto dalla sentenza n. 242 del 2019, della sottoposizione della persona a trattamenti di sostegno vitale.

Limitando l'esame delle questioni a quelle centrali, la Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità della censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 8 CEDU perché priva di motivazione, sottolineando che tale lacuna è particolarmente significativa, giacché la Corte EDU, nella sentenza *Dániel Karsai contro Ungheria*, ha recentemente escluso che l'impossibilità di accedere al suicidio assistito in situazioni analoghe a quelle di cui in questa sede si discute, sia contraria agli artt. 8 e 14 CEDU.

I.5.4.1. Quanto alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost., la Corte osserva di avere già sottolineato di essere «pienamente consapevole della intensa sofferenza e prostrazione sperimentata da chi, affetto da anni da patologie degenerative del sistema nervoso, e giunto ormai a uno stato avanzato della malattia, associato alla quasi totale immobilità e conseguente dipendenza dall'assistenza di terze persone per le necessità più basilari della vita quotidiana, viva questa situazione come intollerabile». Nondimeno, «il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale [...] svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l'ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresanella sentenza n. 242 del 2019. [...] [I]nfatti, questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all'art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile *ratio*, all'evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti dal punto di vista della *ratio* adottata nelle due decisioni menzionate; sicché viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, formulata con riferimento all'art. 3 Cost.» (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.1. del *Considerato in diritto*, nonché – in termini sovrapponibili – sentenza n. 66 del 2025, punto 6.1. del *Considerato in diritto*).

Quanto, poi, alle censure di violazione del principio personalista, della libertà personale e della libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico, che il rimettente àncora nel loro complesso agli artt. 2, 13 e 32 Cost., i giudici costituzionali ribadiscono di avere già sottolineato come non vi sia dubbio «che dalle tre norme costituzionali menzionate discenda il diritto fondamentale del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico, inclusi quelli necessari a garantirne la sopravvivenza [...]; diritto sul quale si fonda la valutazione di irragionevolezza del divieto di aiuto al suicidio prestato in favore di chi già abbia la possibilità di porre termine alla propria vita rifiutando un trattamento di sostegno vitale» (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.2. del *Considerato in diritto*). Ha tuttavia altresì precisato che è «proprio la tutela della libertà di autodeterminazione a giustificarne, innanzitutto affinché sia genuina e responsabile, il

bilanciamento con il dovere dello Stato di tutela della vita, la quale “si colloca in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona” (sentenze n. 135 del 2024, punto 5.1. del Considerato in diritto, e n. 50 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto, la quale precisa, poi, al punto 5.3.: “[q]uando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima”)» (sentenza n. 66 del 2025, punto 7 del *Considerato in diritto*).

Nel caso di specie, la Corte ritiene di non condividere l’assunto del giudice rimettente secondo cui, per poter legittimamente accedere al suicidio assistito, il malato dovrebbe «prima chiedere di essere sottoposto ad un trattamento [di sostegno vitale] per poi rinunciarvi». Come già evidenziato nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, «il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale questa Corte ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare *ab origine* l’attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, non vi può essere, dunque, distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l’interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessita, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare» (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.2. del *Considerato in diritto*; analogamente, sentenza n. 66 del 2025, punto 5.1. del *Considerato in diritto*).

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE

II.1. Mancata previsione da parte dell’art. 649 cod. proc. pen. della possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto previsto dall’art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen., in caso di condanna disciplinare per lo stesso fatto alla sanzione dell’esclusione dalle attività in comune di cui all’art. 39, primo comma, numero 5), della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) - Sospetta illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Inammissibilità della questione.

II.1.1. Con **sentenza n. 118 del 2026**, depositata il 2 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 13 della Costituzione e non fondate

le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale e dell'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen., sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

II.1.2. Il **giudice a quo** (Tribunale ordinario di Firenze), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto previsto dall'art. 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, quando lo stesso, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'infrazione di cui all'art. 77, comma 1, numero 13), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) per la quale sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'art. 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

In via subordinata, il rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen., nella parte in cui non consente al giudice di infliggere una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui all'imputato, per il medesimo fatto, sia stata già applicata la predetta sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune.

In particolare, il rimettente, chiamato a giudicare con rito abbreviato sulla responsabilità penale di un imputato per il delitto di danneggiamento, in relazione a fatti per i quali questi è già stato sottoposto in via definitiva alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, ritiene: a) che tale sanzione disciplinare abbia natura punitiva; b) che, conseguentemente, una volta che il detenuto sia stato già sottoposto in via definitiva a tale sanzione per un illecito previsto dal regolamento penitenziario (nel caso concreto, per quello previsto dall'art. 77, comma 1, numero 13): «appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione»), la sottoposizione dello stesso a un procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti materiali porrebbe un problema di rispetto della garanzia costituzionale e convenzionale del *ne bis in idem*; c) che non sarebbero soddisfatte, nella specie, le condizioni cui la giurisprudenza della Corte EDU e di questa stessa Corte subordina la possibilità di ravvisare tra i due procedimenti una connessione sufficientemente stretta «per oggetto e per tempistiche» tale da escludere il divieto di *bis in idem*; d) che, pertanto, sarebbe necessaria una pronuncia di questa Corte che, sul modello della sentenza n. 149 del 2022, dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede espressamente un divieto di svolgimento di un processo

penale a carico di un imputato sugli stessi fatti materiali per i quali gli sia già stata applicata in via definitiva la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune.

II.1.3. Con riferimento alla declaratoria d'inammissibilità, la Corte ha ritenuto che il rimettente, pur denunciando la violazione dell'art. 13 Cost., abbia svolto le proprie censure unicamente con riferimento al principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, senza neppure evocare il principio del "minimo sacrificio necessario" della libertà personale, e senza comunque articolare alcuna argomentazione in proposito, ciò che determina, come anticipato, l'inammissibilità della relativa questione.

II.1.3.1. Nel merito, invece, la Consulta ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. Quanto alla natura della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune del detenuto, la Corte ha rammentato che la giurisprudenza della Corte EDU si è specificamente occupata delle sanzioni in parola affermando che esse non hanno, di regola, natura "punitiva" ai fini dell'applicazione delle garanzie convenzionali. Natura punitiva è stata infatti attribuita a talune tipologie di misure disciplinari applicabili a militari allorché determinino un complessivo prolungamento della stessa pena detentiva; detta natura è invece esclusa quando le sanzioni in questione si limitino a incidere sulle *modalità di esecuzione* della pena detentiva, rendendola maggiormente afflittiva. Conclusivamente la Corte ha affermato che una sanzione disciplinare inflitta al detenuto costituisce una sanzione punitiva, con l'effetto di attivare tra l'altro la tutela del diritto al *ne bis in idem*, soltanto in quanto incida sull'*estensione* della pena, non già sulla mera *intensità* delle limitazioni dei diritti fondamentali che l'esecuzione della pena comporta.

Quanto all'identità di contenuto afflittivo, sostenuta dal rimettente, tra la sanzione disciplinare di cui si discute e l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen., la Corte osserva che se ben può predicarsi la natura di vera e propria pena dell'ergastolo con isolamento diurno (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 10-16 settembre 2025, n. 31127, 27 giugno-15 ottobre 2024, n. 37886 e 8 gennaio-28 aprile 2021, n. 16115), distinta come tale dall'ergastolo "ordinario", ciò non significa che la mera coincidenza della sua modalità esecutiva valga a conferire il carattere di pena autonoma anche alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune: quest'ultima non è, infatti, disposta dal giudice della cognizione in sede di commisurazione della pena per il reato commesso, ma è applicata dall'autorità penitenziaria in conseguenza di un'infrazione disciplinare commessa durante l'esecuzione della pena e può pertanto innestarsi su qualsiasi pena detentiva, comportando peraltro un aggravamento delle concrete modalità della relativa esecuzione per un periodo assai più breve (quindici giorni al massimo) rispetto a quello ammissibile per l'isolamento diurno (che può estendersi sino a tre anni nell'ipotesi di cui all'art. 72, primo comma, cod. pen.). Nonostante le indubbie similarità strutturali tra responsabilità disciplinare e penale sono le specificità funzionali delle norme e delle sanzioni disciplinari a giustificare, in linea generale, la loro autonomia e indipendenza rispetto alla sanzione penale e al relativo procedimento applicativo, anche nell'ipotesi in cui le due

responsabilità scaturiscano dalla medesima condotta: le sanzioni disciplinari sono infatti strutturate in modo da consentire una rapida ed effettiva reazione contro condotte inosservanti di regole fondamentali per la convivenza all'interno del carcere o comunque disfunzionali rispetto allo svolgimento del trattamento rieducativo cui tutti gli altri detenuti hanno diritto, entro il limite ordinamentale generale della proporzione rispetto alla gravità dell'infrazione medesima ed hanno proprio per questa ragione una durata assai limitata (quindici giorni). Tali differenze strutturali e funzionali giustificano il diverso trattamento tra le due tipologie di sanzioni sotto il profilo dell'operatività del divieto di "*bis in idem*".

II.1.3.2. La Corte ha poi dichiarato infondate anche le questioni sollevate in via subordinata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. ossia l'impossibilità di irrogare una pena inferiore al minimo edittale tenendo conto della precedente sanzione disciplinare già scontata. Osserva la Corte in proposito che le stesse ragioni che conducono a negare che l'esclusione delle attività in comune costituisca un'autonoma pena per il reato commesso dal detenuto mediante la stessa condotta materiale costitutiva dell'illecito disciplinare, consentono di escludere che tale sanzione possa essere considerata come una parziale anticipazione della pena che gli dovrà essere inflitta per il reato in questione. La sanzione in esame è infatti una conseguenza dell'*illecito disciplinare*, che offende specificamente gli interessi della comunità carceraria e può quindi cumularsi integralmente alla pena per il delitto commesso, che trova la sua causa in una condotta offensiva di interessi diversi. La vigente cornice edittale prevista per il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e le stesse attenuanti generiche consentiranno in ogni caso al giudice di tenere in considerazione, nella commisurazione della pena, i fattori indicativi del maggiore o minore "bisogno di pena" del singolo condannato, tra cui anche il suo eventuale positivo comportamento nel periodo di detenzione successivo all'illecito disciplinare e alla esecuzione della sanzione.

II.2. Tutela dei terzi creditori che abbiano instaurato una procedura esecutiva individuale sui beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen. o confiscati, o in tale procedura siano intervenuti – Applicazione ex art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, norme att. cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d'impresa, e modificato dall'art. 41, comma 1, lettera I), numero 2), del d.lgs. n. 150 del 2022 della disciplina speciale del codice antimafia – Inoperatività della regola di diritto comune basata sull'anteriorità delle formalità pubblicitarie - Sospetta illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Convenzione europea dei diritti dell'Uomo - Fondatezza della questione.

II.2.1. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, norme att. cod. proc. pen., come sostituito

dall'art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d'impresa, e modificato dall'art. 41, comma 1, lettera I), numero 2), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonché alla confisca stessa, si applichi la disciplina speciale del codice antimafia, in luogo della regola di diritto comune basata sull'anteriorità delle formalità pubblicitarie. La norma censurata violerebbe, pertanto, gli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

II.2.2. Con **sentenza n. 123 del 13 luglio 2026**, la Corte ha **dichiarato l'illegittimità costituzionale** della norma citata nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. in funzione della confisca di cui all'art. 322-ter c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest'ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori che abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del D.Lgs. n. 159 del 2011.

II.2.3. Il **giudice a quo** (Corte di Cassazione, terza sezione civile) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., disposto dal Tribunale ordinario di Pavia quale giudice dell'opposizione all'esecuzione. La questione di diritto rimessa riguardava il regime di opponibilità, in relazione al medesimo bene immobile, del provvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo preordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all'emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima della trascrizione del vincolo penale. Il giudice rimettente premetteva che, per consolidata giurisprudenza nomofilattica, la disciplina del c.d. codice antimafia non si applicava alle confische non contemplate dalla norma, con conseguente applicazione della regola generale di priorità temporale ex art. 2915 c.c. Tale orientamento necessitava però del confronto con la novella introdotta dall'art. 373 cod. crisi d'impresa e con le successive modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, che avevano invece esteso il rinvio al titolo IV del Libro I del codice antimafia a qualsiasi sequestro preventivo funzionale alla confisca.

Il rimettente evidenziava come gli artt. 52 e 53 del codice antimafia limitassero notevolmente la tutela dei terzi creditori, onerandoli di provare la condizione della buona fede del creditore, e comunque garantendo un soddisfacimento del diritto solo parziale, per effetto di una falcidia del 40 per cento del valore dei beni netti prevista normativamente. Tali limitazioni violerebbero gli artt. 3, 24 e 42 Cost., «poiché irragionevolmente si pregiudica la possibilità del creditore ipotecario, ancorché estraneo a qualsivoglia attività criminale del debitore, di soddisfarsi in via esecutiva sul bene oggetto di un diritto reale di garanzia». Veniva altresì denunciata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto l'estensione della disciplina antimafia sacrificerebbe, oltre la finalità di contrasto della criminalità

organizzata, il diritto di credito del terzo facente parte del suo patrimonio, nonché lo *ius ad rem* dell'eventuale aggiudicatario del bene sequestrato.

La Corte rimettente escludeva, infine, la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, stante il suo chiaro tenore letterale e concludeva che dovesse dichiararsi l'illegittimità costituzionale, restituendo «la fattispecie ordinaria alla disciplina speciale del codice antimafia» e riportandola alla «regola di diritto comune della successione temporale delle formalità pubblicitarie».

II.2.4. La Corte ha dapprima ricostruito la disciplina del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, segnatamente nel titolo IV, intestato «La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali» (artt. 52-65), evidenziando che ai sensi dell'art. 52, comma 1, cod. antimafia, possono essere considerati soltanto «i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro». Tuttavia, quella che, per diritto comune, rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per affermare la prevalenza di un credito sul titolo che confligge, ovvero la priorità temporale (art. 2915 del codice civile), è qui una condizione necessaria ma non sufficiente, poiché lo stesso art. 52, comma 1, cod. antimafia esige condizioni ulteriori, in deroga alle regole generali del diritto civile (*a*) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; *b*) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; *c*) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; *d*) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso»). Un'ulteriore compressione del diritto del terzo è stabilita dall'art. 53 dello stesso cod. antimafia, a norma del quale i crediti – pur formalmente anteriori al sequestro di prevenzione e pur assistiti dalle rammentate condizioni derogatorie (giacché altrimenti essi soccombono *in toto*) – «sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati».

Il quadro che considerava la predetta disciplina come speciale e quindi insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dell'ambito delle misure di prevenzione è, poi, mutato per effetto dell'art. 373, comma 1, lettera *a*), cod. crisi d'impresa, che ha modificato il comma 1-*bis* dell'art. 104-*bis* norme att. cod. proc. pen., prevedendo un rinvio alle disposizioni del titolo IV del Libro I del codice antimafia, «ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria», per l'ipotesi in cui «il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice [di procedura penale]».

In sostanza il richiamo all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., cioè alla disposizione generale sul sequestro preventivo funzionale alla confisca, implica che la disciplina del codice antimafia sui diritti dei terzi abbia dismesso l'originaria connotazione speciale, assumendo, all'opposto, un

tratto di generalità; tale modifica normativa ha in sostanza reso applicabile la disciplina in parola anche al sequestro penale finalizzato alla confisca, e non per specifici titoli di reato, ma per tutti quelli che ammettono, o prescrivono, la confisca.

L'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del d.lgs. n. 150 del 2022, ulteriormente intervenendo sul menzionato comma 1-*bis*, dell'art. 104-*bis*, ne ha riferito la previsione anche alla confisca penale non preceduta dalla cautela del sequestro, in tal modo portando a compimento la generalizzazione di una disciplina nata, come si è già specificato, come speciale.

II.2.5. La Consulta ha dunque preso atto che l'evoluzione normativa determinata dal codice della crisi d'impresa, e ultimata dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha obiettivamente assoggettato alla restrittiva disciplina del codice antimafia la tutela dei terzi creditori con riferimento a tutte le tipologie di confisca penale, e al sequestro preventivo ad essa finalizzato e che la garanzia ipotecaria del credito subisce di fatto, come nel caso d'interesse, una compressione irragionevole e sproporzionata per effetto della "presunzione di mala fede", stabilita dall'art. 52, comma 1, lettera b), cod. antimafia che onera il creditore a svolgere indagini attinenti non all'integrità patrimoniale del debitore, bensì alla sua integrità penale, il che, se può giustificarsi nell'area del contrasto alla criminalità organizzata, appare inesigibile al di fuori del nucleo originario delle misure di prevenzione. Le stesse considerazioni la Corte svolge con riferimento alla falcidia creditoria, considerata un sacrificio irragionevole del patrimonio del creditore, una volta che egli abbia provato la propria buona fede, e quindi l'estraneità al reato del debitore, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, per violazione di tutti i parametri evocati, con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, ovvero con riguardo alla tutela dei creditori i quali abbiano instaurato una procedura esecutiva individuale, o vi siano intervenuti, su beni sequestrati o confiscati ai sensi del combinato disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-*ter* cod. pen.

II.3. Persona offesa che ha proposto opposizione all'archiviazione – Mancata previsione del diritto di ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. - Sospetta illegittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Fondatezza della questione.

II.3.1. Con **sentenza n. 132 del 21 luglio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

II.3.2. IL **giudice a quo** (Corte di cassazione, prima sezione penale) ha sollevato le predette questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., esponendo che la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di

ricusazione proposta dalle persone offese nei confronti del giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del giudizio sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di un soggetto indagato per l'omicidio di un loro familiare. La causa di incompatibilità – a loro avviso – era determinata da atti compiuti in un diverso procedimento dal medesimo giudice persona fisica, ossia dall'emissione, nei confronti di alcuni familiari della vittima del predetto reato, di una ordinanza cautelare in cui sarebbero state espresse valutazioni pregiudicanti per la decisione sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico dell'indagato per omicidio. La dichiarazione d'inammissibilità della ricusazione della Corte d'appello di Catanzaro si basava sulla considerazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la persona offesa non è legittimata a presentare dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., non essendo «parte processuale» ma tale difetto di legittimazione sarebbe irragionevole avendo la persona offesa il diritto di interloquire con il giudice in merito all'accoglibilità della richiesta di archiviazione di un'indagine penale, ma non quello di verificare che tale giudice sia terzo e imparziale.

II.3.3. La Corte, come anticipato, ha ritenuto, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen. fondata nella parte in cui non prevede che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, del medesimo codice.

A tale conclusione i giudici costituzionali pervengono in considerazione del crescente ruolo assunto nel Giudizio dalla persona offesa: il sistema processuale penale ha, infatti, vissuto una profonda trasformazione incentrata anche sulla valorizzazione del ruolo della persona offesa anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa sovranazionale (in particolare, dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI).

Con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, la Corte rammenta che la ricusazione costituisce uno dei mezzi predisposti dall'ordinamento a tutela dell'imparzialità del giudice, mezzo che può essere esperito solo dalle «parti», fra le quali non rientra tecnicamente la persona offesa dal reato, che conserva infatti la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo e non di parte (ordinanza n. 254 del 2011) che agisce per il risarcimento del danno o in funzione di supporto e controllo dell'operato del pubblico ministero. Tuttavia, il legislatore ha anche utilizzato il termine "parte" in senso atecnico, e cioè al di fuori del senso specifico di "parte del processo" così che la presenza di detto termine non preclude, di per sé, la percorribilità di un'interpretazione estensiva del medesimo che includa la persona offesa. Muovendo da tale valutazione, il censurato art. 401 cod. proc. pen. è stato interpretato nel senso che la persona offesa è inclusa tra i soggetti legittimati a nominare il consulente tecnico per partecipare alla perizia disposta con un incidente probatorio.

II.3.4. Tanto considerato, la Consulta ha ritenuto che la mancata inclusione della persona offesa tra i soggetti legittimati a proporre dichiarazione di riconsunzione non sia costituzionalmente legittima. Ed invero, secondo i giudici costituzionali anche per la persona offesa, in quanto soggetto del procedimento, deve trovare applicazione il principio del giusto processo, alla cui base sono posti tanto il requisito dell'imparzialità del giudice quanto quello, speculare, della parità delle parti processuali. Conseguentemente ogni soggetto del procedimento – e, a maggior ragione, proprio quello che lo ha attivato, come nel caso d'interesse – deve potersi avvalere delle norme previste per fare in modo che sia garantita la terzietà del giudice.

Conclusivamente la Corte ha affermato la sussistenza del *vulnus* nei termini dedotti dal rimettente, dichiarando l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. possa essere riconsunto (anche) dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

II.4. Imputato giudicato in assenza – Termini di ulteriori quindici giorni per impugnare ex art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. – Applicabilità al solo difensore d'ufficio – Esclusione – Sospetta illegittimità costituzionale della norma in riferimento all'art. 3 Cost. – Infondatezza della questione.

II.4.1. Con **sentenza n. 136 del 21 luglio 2026**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma indicata.

II.4.2. Il **giudice a quo** (Corte d'appello di Roma, sezione seconda penale) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui non limita al difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza la concessione di ulteriori quindici giorni per proporre impugnazione, rispetto ai termini indicati nel comma 1.

La Corte rimettente specifica di essere stata investita dell'appello contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale ordinario di Cassino nei confronti di un soggetto giudicato in assenza e assistito da un difensore di fiducia. Il Tribunale si era riservato di depositare la motivazione nei successivi trenta giorni così che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., l'imputato e il suo difensore avrebbero potuto presentare appello entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito della decisione. Il difensore dell'imputato ha tuttavia presentato appello oltre detto termine sulla base del censurato comma 1-bis del medesimo articolo, che prevede l'aumento di quindici giorni dei termini di cui al comma 1 per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Di qui la rilevanza della questione prospettata:

se essa fosse giudicata fondata, infatti, l'appello dovrebbe essere considerato inammissibile per tardività.

Il giudice *a quo* osserva, in particolare, che il d.lgs. n. 150 del 2022, con l'art. 33, comma 1, lettera *d*), ha introdotto nell'art. 581 cod. proc. pen. un nuovo comma 1-*quater*, il quale stabiliva che il difensore dell'imputato giudicato in assenza dovesse depositare, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Parallelamente a tale disposizione, lo stesso d.lgs. n. 150 del 2022, con il richiamato art. 33, comma 1, lettera *f*), aveva introdotto il censurato comma 1-*bis* nell'art. 585 cod. proc. pen. Secondo la rimettente nella consapevolezza che l'assenza dell'imputato può comportare una maggiore difficoltà di contatti con il difensore, il legislatore avrebbe quindi previsto un termine di quindici giorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari per il caso di imputato giudicato in assenza, proprio per rendere più agevoli al difensore «le ricerche dell'imputato in vista del deposito del mandato ad impugnare».

Il giudice *a quo* osserva, poi, che l'art. 2, comma 1, lettera *o*), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare) ha modificato il citato comma 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen., limitando l'onere di munirsi dello specifico mandato a impugnare al solo difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza. Detta legge n. 114 non ha però modificato il censurato comma 1-*bis* dell'art. 585 cod. proc. pen., che continua quindi ad applicarsi genericamente al «difensore dell'imputato giudicato in assenza», senza distinguere tra difensore di fiducia e d'ufficio. Ne consegue che il termine di ulteriori quindici giorni per impugnare continuerebbe a trovare logica spiegazione per il difensore d'ufficio, tuttora gravato dell'onere di munirsi di specifico mandato a impugnare, ma non potrebbe più giustificarsi in relazione al difensore di fiducia, che di tale onere non è più gravato.

II.4.3. La Corte, nel dichiarare non fondata la questione, ha rammentato che l'ordinanza di rimessione muove dal presupposto che il comma 1-*bis* dell'art. 585 cod. proc. pen., sia stato introdotto dal legislatore del 2022 in chiave di compensazione rispetto alla contestuale introduzione del comma 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen., che – nella sua versione originaria – richiedeva tanto al difensore d'ufficio, quanto a quello di fiducia dell'imputato giudicato in assenza, di depositare con l'atto di impugnazione, a pena d'inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza da sottoporre a gravame. La concessione di un termine ulteriore di quindici giorni rispetto agli ordinari termini per impugnare, come previsti dal comma 1 dello stesso art. 585 cod. proc. pen., sarebbe stata quindi funzionale ad assicurare al difensore dell'imputato giudicato in assenza un lasso di tempo più congruo per prendere contatto con il proprio assistito e per farsi conferire il mandato. Una volta, però, modificato l'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. a opera della legge n. 114 del 2024, nel senso di richiedere il deposito di specifico mandato a impugnare al solo difensore d'ufficio

dell'imputato giudicato in assenza, la mancata parallela modifica dell'art. 585, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. avrebbe creato, nella prospettiva della Corte rimettente, un'irragionevole asimmetria. Osservano, tuttavia, i giudici costituzionali che nel processo in assenza la distanza dell'imputato dalla concreta vicenda processuale è *in re ipsa* e l'allungamento del termine previsto dalla disposizione censurata presuppone la persistenza dell'assenza al momento della decisione, dovendo l'originaria dichiarazione di assenza essere revocata dal giudice nel caso in cui l'imputato compaia in udienza nel corso del processo (art. 420-*bis*, comma 6, cod. proc. pen.). In questo quadro non è dunque irragionevole che il legislatore abbia inteso dettare una disciplina differenziata del termine per impugnare, che tenga conto della necessità del difensore, d'ufficio o di fiducia, di disporre del tempo necessario per valutare, assieme al suo assistito, l'opportunità di proporre impugnazione. E ciò a prescindere dalla variabile se il difensore stesso debba o non debba munirsi, ai sensi del comma 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen. come modificato nel 2024, di specifico mandato a impugnare.

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE.

III.1. Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Condannato nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione – Divieto temporaneo di concessione dei benefici – Durata – Tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca anziché un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, a decorrere dal medesimo momento – Irragionevolezza e violazione del principio della finalizzazione rieducativa della pena – Illegittimità costituzionale parziale.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato riconosciuto colpevole di condotte di evasione - Divieto temporaneo di concessione dei benefici - Durata - Tre anni dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena anziché per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, a decorrere dal medesimo momento - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione dei principi della finalizzazione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libertà personale - Inammissibilità delle questioni.

III.1.1. Con **sentenza n. 149 del 23 luglio 2026** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non

superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2»; ha, invece, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 58-*quater*, comma 3, ordin. penit., nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera dal momento «in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione.

III.1.2. **Il giudice a quo** (Magistrato di sorveglianza di Bologna) ha sollevato con due ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che "il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2" invece di stabilire che "[i]l divieto di concessione dei benefici opera per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2"».

I due giudizi *a quibus* originano da una vicenda unitaria concernente un detenuto che, in espiatione della pena di un anno di reclusione, ha avanzato due istanze: una, in un giudizio, volta alla concessione in via provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-*ter*, comma 1-*quater*, ordin. penit.; una, nell'altro giudizio, per essere ammesso, in via definitiva, all'esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010. Entrambe le istanze sarebbero inammissibili, poiché, in corso di esecuzione presso il domicilio di un precedente titolo detentivo, il condannato ha subito la revoca di tale misura alternativa «per condotte incongrue», con conseguente reingresso in istituto. In forza della disposizione censurata, questa revoca, pur intervenuta nell'ambito di un distinto procedimento di esecuzione, impedisce la concessione di ulteriori benefici per un triennio (decorrente dal momento della revoca stessa), che non risulta ancora trascorso alla data della presentazione delle menzionate istanze.

In punto di rilevanza, il rimettente ha evidenziato che, ove venissero accolte le questioni prospettate, gli effetti della revoca in cui è incorso l'istante «sarebbero ad oggi esauriti», essendo decorsi più di sei mesi dalla data del provvedimento di revoca della precedente misura alternativa. Quanto alla non manifesta infondatezza, ha rilevato che la sentenza n. 173 del 2021 avrebbe già «invitato il legislatore a ripensare la disciplina» proprio sotto il profilo della durata della preclusione successiva alla revoca avente una durata fissa destinata a coprire un amplissimo ambito di benefici, potendo di fatto attualmente «esaurire in via definitiva le *chances* di reinserimento sociale del condannato», soprattutto «ove la pena residua sia inferiore ai tre anni ovvero riguardi esecuzioni successive».

III.1.3. Con specifico riguardo alla porzione della disposizione censurata che si riferisce al caso contemplato dal comma 1 del medesimo art. 58-*quater* ordin. penit., relativo al «condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale», la Corte ha dichiarato la relativa questione di legittimità costituzionale inammissibile, essendo la situazione del condannato nei giudizi *a quibus* diversa, essendogli stata revocata una precedente misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 47-*ter*, comma 6, ordin. penit. per «condotte incongrue avvenute nel corso della misura».

III.1.3.1. I giudici costituzionali ritengono, invece, le restanti questioni fondate. In particolare riassumono le considerazioni svolte nelle sentenze n. 24 del 2025 e n. 68 del 2026, in cui è evidente l'attenzione riservata dalla giurisprudenza costituzionale alla naturale evoluzione della personalità di ogni individuo, declinata nell'affermazione della necessità di non inibire per periodi eccessivamente prolungati la valutazione degli esiti del percorso intramurario, ai fini della concessione di benefici penitenziari, nell'ottica del rispetto del principio cardine della progressività trattamentale. Le suddette pronunce sono quindi sintomatiche di uno sviluppo giurisprudenziale che legittima una valutazione d'intollerabilità, alla stregua dei principi presidiati dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., del rischio che la preclusione triennale di cui trattasi «conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno del carcere» durante l'esecuzione della pena successiva alla revoca di una precedente misura alternativa. La rigidità di una così prolungata preclusione all'accesso a nuovi benefici penitenziari può arrivare, infatti, per la Corte, a escludere qualsiasi nuovo vaglio giudiziale di meritevolezza degli stessi per tutta la durata della residua pena da espiare mentre nella fase di esecuzione della pena assume un ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti» nella personalità di ogni individuo (sentenza n. 253 del 2019). Escludere la possibilità di una tale trasformazione significa, per i giudici costituzionali, irragionevolmente tradire «la logica gradualistica sottesa al principio della "progressività trattamentale e flessibilità della pena", già enucleato da numerose pronunce della Corte (sentenze n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995).

In coerenza con questi principi, per la Consulta il bilanciamento tra finalità rieducativa della pena e salvaguardia della difesa della collettività, per come concretizzato dall'art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 nel diverso campo delle pene sostitutive, consente di introdurre, in attesa di un intervento legislativo, un rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale della disposizione censurata, assicurando al contempo la perdurante operatività della preclusione, sebbene entro limiti costituzionalmente tollerabili, nel rispetto della logica ispiratrice della scelta del legislatore (sentenze n. 128 del 2024, n. 28 del 2022 e n. 63 del 2021).

Alla luce del predetto ragionamento, la Corte ha dichiarato l'art. 58-*quater*, comma 3, ordin. penit., costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il

provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», per contrasto con i principi di ragionevolezza e di finalizzazione rieducativa della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il mantenimento del limite del triennio si impone, come pure evidenziato dal rimettente, in quanto, sebbene la maggior parte delle misure alternative alla detenzione presentino, ai fini della loro concessione, limiti di pena inflitta o residua contenuti entro quattro anni, ve ne sono alcune, come la semilibertà, «che possono essere fruite anche ove la pena residua sia di molto superiore»: sicché, se non si mantenesse questa clausola finale, potrebbe derivarne una disciplina addirittura più aspra di quella attuale, con un inammissibile effetto *in malam partem*.

PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE.

IV.1. Reati ministeriali – Attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati in materia ex art. 96 Cost., legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e legge 5 giugno 1989, n. 219 - Estensione di tale procedura speciale ai soggetti "laici" che abbiano concorso nel reato ministeriale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione.

Il nucleo del conflitto riguarda la portata delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati in materia di reati ministeriali, così come definite dall'art. 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (recante «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione»), nonché dalla legge 5 giugno 1989, n. 219 (recante «Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione»). In particolare, la questione investe l'ambito soggettivo di applicazione della speciale procedura ministeriale ossia se la stessa si estenda anche ai soggetti "laici" — vale a dire coloro che, pur non rivestendo la qualifica di ministro, abbiano concorso nel reato ministeriale o abbiano commesso un reato ad esso funzionalmente connesso — e se, in simili ipotesi, la Camera competente abbia il diritto di deliberare in ordine all'autorizzazione a procedere. La Camera ricorrente ha prospettato altresì, in subordine, una possibile questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della L. n. 219 del 1989, nella parte in cui non menziona i casi di connessione funzionale con i reati dei ministri per condotte attribuibili a soggetti laici, per contrasto con gli artt. 96, 70, 72, 94, 95, 105 e 3 della Costituzione.

IV.1.1. Il conflitto trae origine dal procedimento penale iscritto a carico del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, indagati per i reati di rifiuto di atti di ufficio, favoreggiamento personale e peculato, in relazione

alla liberazione e al rimpatrio di un soggetto accusato di gravi reati dalla Corte penale internazionale. Nell'ambito del procedimento, il Capo di gabinetto del Ministro della giustizia, veniva iscritta nel registro delle notizie di reato dalla Procura di Roma per il delitto di cui all'art. 371-*bis* del codice penale (false dichiarazioni al pubblico ministero), in ragione delle dichiarazioni da essa rese al Collegio per i reati ministeriali. La Camera deduceva che la scelta degli organi giudiziari di procedere nei confronti del predetto soggetto secondo le vie ordinarie, senza attivare la procedura speciale e senza comunicare alla Camera la valutazione di non-ministerialità del reato, abbia privato il ramo del Parlamento di «qualsiasi apprezzamento sulla natura ministeriale "derivata" del delitto» contestato, impedendo così anche all'indagato di esercitare la propria prerogativa costituzionale. Il conflitto in parola era quindi promosso dalla Camera dei deputati.

IV.1.2. Con l'**ordinanza n. 122 del 7 luglio 2026**, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, nella fase preliminare di cui all'art. 37 della L. n. 87 del 1953. In particolare, la Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto, restando «impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità», essendo il giudizio sul merito ancora pendente.

Quanto al requisito soggettivo, la Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva della Camera dei deputati, organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, per la difesa delle attribuzioni desumibili dagli artt. 96 Cost. e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Ha altresì riconosciuto la legittimazione passiva del Collegio per i reati ministeriali, in quanto esclusivo titolare delle attribuzioni previste dall'art. 8 della citata legge, e della Procura della Repubblica, in quanto organo investito dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale ex art. 112 Cost. e, dunque, competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario.

Quanto al requisito oggettivo, la Corte ha rilevato che il ricorso mira a tutelare una sfera di attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati desumibili dall'art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, prospettando che dalla mancata individuazione dell'indagato nel procedimento iscritto dalla procura come concorrente nei reati ministeriali, e dalla sua iscrizione nel registro degli indagati per il solo reato di cui all'art. 371-*bis* c.p. in via ordinaria, sia derivata al predetto soggetto «la sottrazione della prerogativa di deliberare in ordine all'autorizzazione a procedere a carico della Capo di gabinetto». Per l'effetto, la Corte ha disposto che il ricorso e la stessa ordinanza fossero notificati, a cura della ricorrente, al Collegio per i reati ministeriali, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, L. n. 87 del 1953, anche al Senato della Repubblica — stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento rispetto alle questioni di principio da trattare — entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

IV.2. Confisca per equivalente emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e divenuta irrevocabile, nei casi previsti dall'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 –

Revoca – Impossibilità – Sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. e in relazione all’art. 7 Convenzione europea dei diritti dell’Uomo – Inammissibilità delle questioni.

IV.2.1. Le questioni portate all'attenzione della Corte investono l'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001), che prevede l'applicazione della confisca per equivalente, avente ad oggetto beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato, con la sentenza di condanna e non anche a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seguenti c.p.p. Il dubbio di costituzionalità ha ad oggetto, dunque, la compatibilità tra la misura ablativa e il regime della sentenza di patteggiamento, muovendo dal quesito se l'art. 11 rispetti i canoni di accessibilità e prevedibilità della norma penale, come declinati dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

IV.2.2. La Corte costituzionale, con **sentenza n. 123 del 13 luglio 2026**, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, all'art. 7 CEDU.

IV.2.1. Il **giudice a quo** (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Arezzo), con due distinte ordinanze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme sopraindicate. Quanto ai fatti di causa, espone di essere chiamato a decidere, in sede di incidente di esecuzione, in merito alla richiesta di revoca della confisca per equivalente emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e divenuta irrevocabile.

In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente afferma che la confisca, riguardando in entrambi i casi somme di denaro, beni mobili o immobili non direttamente derivanti dai reati contestati, è stata disposta per equivalente e che in caso di accoglimento delle questioni si dovrebbe provvedere alla restituzione di quanto confiscato. Né sarebbe di ostacolo alla rilevanza delle questioni la formazione del giudicato sulle disposte misure ablatorie, in considerazione del mutamento giurisprudenziale favorevole sopravvenuto individuabile nella rimeditazione in ordine alla natura, non più afflittiva, bensì ripristinatoria, della confisca per equivalente. Si tratterebbe di verificare se la confisca prevista dall’art. 11 della legge n. 146 del 2006 sia una pena o meno e se la norma rispetti il canone della prevedibilità e della legalità e quale natura abbia la sentenza di applicazione pena.

IV.2.2. La Corte, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale, ha dichiarato inammissibili le questioni prospettate per difetto di chiarezza del *petitum*. Ed invero, i giudici costituzionali hanno rilevato che la motivazione del rimettente in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni è calibrata sul dubbio che la confisca per equivalente di cui all’art. 11 della legge n. 146 del 2006 possa essere disposta anche in sede di sentenza di

patteggiamento; al contrario, nel *petitum* il dubbio di legittimità costituzionale investe tale articolo «nella parte in cui dispone l'applicazione della confisca [...] con la sentenza di condanna e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seg. c.p.p.». In altri termini: in entrambe le ordinanze la richiesta del rimettente parrebbe diretta a ottenere una sentenza di accoglimento additivo che consenta l'applicazione della confisca per equivalente "transnazionale" anche con la sentenza di patteggiamento. Il *petitum*, inoltre, giunge al termine di un non lineare andamento motivazionale, poiché le ordinanze di rimessione, dopo una diffusa esposizione della questione della natura giuridica della confisca per equivalente, la definiscono irrilevante per la decisione (pagina 11), poiché centrale sarebbe, invece, il tema della prevedibilità dell'applicazione di tale confisca in sede di patteggiamento.

IV.2.3. La Corte ha poi rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità che riguarda l'esaurimento, in virtù del giudicato formatosi, dei rapporti dedotti nei giudizi *a quibus*. In particolare, sono inammissibili per difetto di rilevanza, le questioni sollevate dal giudice dell'esecuzione penale che contesti una norma applicata nel precedente giudizio di cognizione, poiché la questione avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito di quest'ultimo, con l'unica eccezione rappresentata dall'ipotesi in cui venga in discussione, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., la necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia sostanziale, in fattispecie che non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare direttamente rimedio in sede esecutiva (sentenza n. 210 del 2013). In sostanza è precluso, in sede di esecuzione penale, dubitare della conformità a Costituzione del precetto in base al quale il reo è stato condannato e della pena che è stata conseguentemente irrogata, essendo tali profili estranei all'oggetto del procedimento esecutivo, che è finalizzato all'esecuzione di un provvedimento e non certo alla verifica della legittimità costituzionale delle norme in base alle quali il titolo si è formato e rispetto alle quali l'imputato ha già avuto la facoltà di eccepire l'illegittimità nel processo di cognizione (sentenza n. 57 del 2016; analogamente, sentenza n. 147 del 2021). La Corte ha tuttavia rilevato come nel caso di specie non ricorra una sopravvenienza costituzionalmente rilevante, qual è, ad esempio, una sentenza che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 CEDU, che consenta di ritenere il giudicato tangibile ed ha conclusivamente dichiarato inammissibili le questioni poste.

IV.3. Attribuzioni del Ministro della giustizia nei rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale – Sospetta illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale) nella parte in cui non prevedono l'obbligo del Ministro della giustizia di trasmettere immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello le ragioni per non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi

costituzionali preminenti – Fondatezza - Sospetta illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 della stessa legge n. 237 - Non fondatezza.

IV.3.1. Con **sentenza n. 143 del 23 luglio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti; nonché la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 della stessa legge sollevate, in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC, dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

IV.3.2. **Il giudice a quo** (Corte d'appello di Roma) ritiene che gli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale) non consentirebbero al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, quando il Ministro della giustizia non abbia trasmesso gli atti, di adempiere alla richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale e di richiedere i provvedimenti necessari nei confronti della persona ricercata, informando successivamente il medesimo Ministro. Tale preclusione non cesserebbe di operare, quand'anche la richiesta di cooperazione fosse comunque pervenuta all'autorità giudiziaria italiana, com'è avvenuto nel caso di specie. In tal modo, «una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia» inciderebbe sull'esecuzione delle richieste di cooperazione, vanificando l'obbligo di collaborare con la Corte penale internazionale.

In particolare, le previsioni censurate violerebbero l'art. 11 Cost., in quanto si porrebbero in antitesi «con il consenso prestato mediante la ratifica da parte dell'Italia dello Statuto che contiene le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». In secondo luogo, il meccanismo tratteggiato dalla legge n. 237 del 2012 contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, Cost. e con «l'obbligo dello Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

La cooperazione con la Corte penale internazionale sarebbe assoggettata a condizioni più onerose rispetto a quelle che contraddistinguono il mandato d'arresto europeo e non vi sarebbe

alcun «rimedio processuale alla situazione conseguente alla mancata trasmissione degli atti, con successiva impossibilità per il Procuratore generale di formulare le sue richieste di merito e per la Corte di appello di deliberarle in adempimento ai detti obblighi internazionali richiamati dalla Costituzione». Le disposizioni censurate, pertanto, confliggerebbero con l'obbligo degli Stati membri «di cooperare pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza», secondo le prescrizioni dettate dallo Statuto di Roma e dalla decisione 2011/168/PESC, la quale istituirebbe «un "vincolo specifico" per lo Stato membro dell'Unione Europea».

La disciplina censurata lederebbe, infine, il «principio di soggezione del giudice alla sola legge» (art. 101, secondo comma, Cost.), poiché sottoporrebbe, appunto, il giudice «ad una scelta discrezionale di natura politica», così «inibendone l'attività giurisdizionale di adempimento degli obblighi internazionali previsti dallo Statuto di Roma». Ne deriverebbe una «situazione di stallo procedimentale», che non si potrebbe risolvere con appropriati rimedi, come la «possibilità di procedere anche nei casi di trasmissione diretta dandone notizia al Ministro della giustizia»

IV.3.3. La Corte, dopo avere illustrato la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate dal rimettente, e rigettate le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura generale, ritiene nel merito le questioni proposte fondate. Ricostruisce la giurisdizione della Corte penale internazionale nonché la normativa rilevante (artt. 59, 87, 88, 89, 91 e 97 dello Statuto), evidenziando come il modello plasmato dallo Statuto di Roma si basi sulla cooperazione degli Stati, *"che costituiscono le "braccia" e le "gambe" di questa peculiare giurisdizione"* posto che senza cooperazione non può operare un sistema che non contempla il processo in contumacia (art. 63, paragrafo 1, dello Statuto) e postula, dunque, quale passaggio ineludibile la consegna della persona ricercata.

IV.3.3.1. Osservano i giudici costituzionali che la leale collaborazione è il tratto qualificante del sistema prefigurato dallo Statuto di Roma e che le disposizioni nazionali di cui agli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012 risultano distoniche rispetto a tale modello. Invero, spetta in via esclusiva al Ministro della giustizia il compito di curare i rapporti con la Corte penale internazionale, di riceverne le richieste e di darvi seguito, coordinando la propria azione, ove occorra, con altri ministri interessati, istituzioni oppure organi dello Stato (art. 2, comma 1). Ogni richiesta di cooperazione deve poi essere trasmessa dal Ministro della giustizia al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, che provvederà personalmente alle attività richieste o assistendo il Procuratore della Corte penale internazionale nel compimento di attività sul territorio italiano (art. 4, comma 1). Esaminate le norme della legge n. 237 attributive dei predetti poteri al Ministro della Giustizia, la Corte ritiene però che esse non individuino alcun *"parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l'esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza"*.

Se la legge obbliga il Ministro a eseguire senza ritardo le richieste di cooperazione, essa non prevede, tuttavia, meccanismi idonei ad evitare il protrarsi dell'inattività, né procedimentalizza

l'iter da seguire, né impone una tempistica per l'esternazione delle ragioni di un eventuale diniego di cooperazione, così configurando un sistema di procedure interne inadeguato specie in rapporto alla gravità dei crimini per cui procede la Corte penale internazionale e alle regole poste a presidio dello stato di diritto nel quale le scelte anche dell'autorità politica devono essere esplicite e controllabili. Ne consegue l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge in parola nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso alle richieste di cooperazione per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti.

IV.3.4. La Corte ritiene, invece, non fondate le questioni concernenti gli artt. 11 e 13 della legge n. 237 in quanto, secondo i giudici costituzionali, *"la procedura per la consegna, nell'assetto ora richiamato nei suoi punti salienti, si limita a disciplinare le attività riservate al Procuratore generale e alla Corte d'appello, senza dare àdito di per sé ad alcuna antinomia con l'obbligo pattizio di cooperazione. Il vulnus denunciato dalla rimettente risiede, invece, solo nelle regole che il legislatore ha dettato in termini generali, con gli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012, allo scopo di rendere operativa la cooperazione e di tratteggiare un contesto comune in cui tale cooperazione si colloca"*.

IV.4. Circolazione stradale – Codice della strada – Inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni – Estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – Conseguente riduzione alla metà della sospensione della patente di guida – Omessa previsione – Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale e violazione della funzione rieducativa della pena e della valorizzazione della condotta riparatoria – Non fondatezza delle questioni.

IV.4.1. Con **sentenza n. 146 del 23 luglio 2026**, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme citate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost..

IV.4.2. **Il giudice a quo** (Giudice di pace di Ancona), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui non consente nei confronti di chi, cagionando un incidente con danni alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi – diversamente da

quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 9-*bis*, cod. strada) – alcuna riduzione della durata della sospensione della patente all’esito positivo di lavori di pubblica utilità o messa alla prova.

In particolare, il rimettente specifica di essere investito dell’opposizione avverso l’ordinanza emessa dalla Prefettura-UTG di Ancona ex art. 224, comma 1, cod. strada, con la quale veniva disposta la sospensione della patente di guida del ricorrente cui veniva, poi, notificato il decreto penale di condanna con cui veniva contestata la violazione dell’art. 189, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 e irrogata la pena pecuniaria di euro 4.500,00. Su istanza dell’interessato, la pena detentiva era sostituita con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, così che l’autorità giudiziaria competente dichiarava infine eseguita la pena sostitutiva ed estinto ogni effetto penale del reato contestato nel decreto penale di condanna. Nonostante l’intervenuta estinzione del reato, la Prefettura adottava il provvedimento di sospensione della patente di guida, applicando il minimo edittale previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, senza prevedere alcuna riduzione connessa all’accertato percorso riparativo del ricorrente.

La questione, a parere del rimettente, sarebbe rilevante in quanto l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate consentirebbe l’applicazione del criterio riduttivo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, incidendo direttamente sulla legittimità del provvedimento prefettizio impugnato. Sarebbe, inoltre, non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

IV.4.3. La Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibile la censura sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza. Inammissibile è stata dichiarata anche la censura afferente all’asserita violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 49 CDFUE, perché il giudice *a quo* non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea.

Nel merito, invece, dopo avere ricostruito il contenuto delle norme censurate e rammentato che rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle sanzioni amministrative e dell’estensione degli istituti premiali, i giudici costituzionali ritengono insussistente la disparità di trattamento con riferimento all’art. 186, comma 9-*bis*, cod. strada, non trattandosi di fattispecie analoghe e omogenee: l’effetto estintivo del reato, derivante dall’aver scontato, con esito positivo, la pena sostitutiva – previsto per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 9-*bis*, cod. strada ma non per il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada è infatti il frutto di una scelta di rigore del legislatore nei confronti della condotta di fuga dopo l’incidente rispetto alla guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale.

IV.4.3.1. La Corte richiama, infine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in punto di differenza tra le due fattispecie di cui all’art. 186, comma 9-*bis*, e 189, comma 6 d.lgs. 285/1992 con riguardo tanto all’elemento oggettivo del reato, quanto a quello soggettivo e al differente trattamento sanzionatorio previsto per i due reati e conclude evidenziando che l’istituto premiale

della riduzione della sanzione amministrativa della metà, che il rimettente vorrebbe estendere al reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, non costituisce un principio generale con attitudine potenzialmente espansiva, essendo al contrario espressamente confinato dal legislatore – anche nell'ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza – ai soli casi in cui tale stato non abbia provocato un incidente (in tal senso, sentenze n. 163 del 2022, n. 75 del 2020 e n. 198 del 2015).

IV.4.3.2. Da ultimo, con riguardo alla censura sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. relativamente al principio della finalità rieducativa della pena, la Consulta ricorda che tale principio si riferisce alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa. Più specificamente, l'estensione alle sanzioni amministrative dei principi in materia di responsabilità penale è stata esclusa con riguardo alla finalità rieducativa prevista dal terzo comma del suddetto art. 27 Cost., ritenuta connessa alla pena in senso stretto, in quanto «privativa, o quanto meno limitativa, della libertà personale» (sentenza n. 112 del 2019). Nel caso di specie, la sanzione sostitutiva penale e quella amministrativa assumono compiti ben distinti e indipendenti l'uno dall'altro, spiegando la prima una funzione tipicamente punitiva (sentenza n. 75 del 2020), mentre la seconda ha una funzione spiccatamente preventiva (sentenza n. 148 del 2022), cosicché non può affermarsi che l'aver scontato la sanzione sostitutiva penale possa incidere su quella amministrativa, rendendo il soggetto meritevole di una riduzione della durata di quest'ultima.

Il redattore: Olimpia Monaco

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti